

SOSPENSIONE DELLA PATENTE IN CASO DI REATI COLPOSI COMMESSI IN CIRCOSTANZE DIVERSE (*)

Accolgo ben volentieri l'invito contenuto nella nota del Presidente Duni pubblicato in questa *Rivista*, 1967, 309, con la quale fu segnalata la questione se, riconosciuta la colpevolezza di una persona per più reati di omicidio o di lesioni colpose gravi o gravissime, in dipendenza di più incidenti stradali avvenuti in circostanze diverse, la misura della sospensione della patente debba essere applicata una sola volta o più volte. Il quesito si pone principalmente in considerazione del caso che l'autore di tali fatti si trovi ad essere giudicato contestualmente, o perché l'azione penale sia stata esercitata congiuntamente «ab initio» in ordine a tutti i reati o perché i procedimenti, sorti separatamente, siano stati riuniti nella istruzione o nel giudizio, anche nel caso che il colpevole, già condannato con sentenza definitiva per uno dei detti reati, venga poi giudicato successivamente per un altro.

Anche per la soluzione dello specifico problema prospettato, è indispensabile fare riferimento anzitutto alla natura giuridica della misura, senza per altro pretendere di trovare nella definizione di essa la chiave di ogni questione. Se dovesse accolta l'opinione che accosta la sospensione della patente alle misure di sicurezza personali, si dovrebbe propendere per l'applicabilità di una sola sospensione anche per fatti diversi, poiché in tema di misure di sicurezza l'art. 209 C.P. prevede la loro unificazione, in base al concetto che la pericolosità, riferendosi alla personalità dell'autore dei reati, dev'essere valutata in maniera unitaria. Ma tale opinione, pure autorevolmente sostenuta, non è molto seguita in dottrina, essendo i pareri degli scrittori prevalentemente divisi tra l'inquadramento della misura fra le pene accessorie e la configurazione di essa come una sanzione criminale atipica, affine per certi profili agli effetti penali della condanna; nella giurisprudenza della Suprema Corte, quest'ultima configurazione è ormai stabilmente accettata. Riteniamo che sia opportuno prendere perciò come premessa teorica questa definizione; ma non ci sembra che ciò rappresenti un

(*) Estratto dalla *Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti*, anno XXI, fasc. 4-5.

sicuro punto di partenza per dare una risposta al quesito, chè anzi la atipicità, che tale concezione attribuisce alla misura, apre la porta ad ogni soluzione.

La questione dev'essere affrontata, a nostro avviso, in considerazione di tutto il sistema sanzionatorio preveduto dell'art. 91 del T.U. sulla circolazione stradale. Al prefetto è data la potestà di sospendere la patente in vari casi, sostanzialmente differenti fra loro: mancata presentazione per la revisione, violazioni multiple di norme di comportamento nella circolazione dei veicoli, investimento seguito da morte o da lesioni gravi o gravissime. Non sembra discutibile che il prefetto, qualora si presentino più casi fra quello sopra menzionati nei confronti del medesimo titolare di patente, debba adottare sempre diversi provvedimenti di sospensione, cumulabili solo nella loro esecuzione; ad esempio, se un conducente abitualmente indisciplinato abbia commesso in un anno più infrazioni delle norme di comportamento (ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 91) ed abbia ancora cagionato un investimento gravemente lesivo dell'incolumità di una persona (ipotesi prevista dal quinto comma), il prefetto non potrebbe fare a meno di disporre da un lato la sospensione da due a sei mesi e, dall'altro, la sospensione fino a due anni.

Se è così per la sospensione di competenza del prefetto, non si vede perché si dovrebbe pervenire ad una conclusione diversa per quella di competenza dell'autorità giudiziaria. Non intendiamo certamente attribuire natura unitaria alla prima e alla seconda forma di sospensione, essendo innegabile che quella applicabile con provvedimento prefettizio ha carattere prettamente amministrativo (come risulta dal raffronto fra le diverse ipotesi sopra indicate), mentre ciò non può dirsi per quella applicabile con la sentenza di condanna penale. Ma pensiamo che il legislatore, nel regolare globalmente la materia nell'art. 91, non possa aver voluto disporre per la prima ipotesi il cumulo dei provvedimenti e delle misure di sospensione e, per la seconda ipotesi, la loro unificabilità; infatti, il testo dell'articolo non autorizza simile distinzione e non si intravede alcuna esigenza razionale che imponga una diversità di trattamento giuridico.

Il principio del cumulo materiale rappresenta la regola nel nostro Codice penale (art. 71 e seguenti per le pene principali; art. 77 e 79 per le pene accessorie e per gli effetti penali della condanna), salvo il particolare regime delle misure di sicurezza. Poiché la sospensione della patente, almeno quando è applicata dal giudice penale, ha senza dubbio il carattere di sanzione, non può non valere anche per essa il medesimo principio, mancando qualsiasi disposizione di legge che ne introduca uno differente. Pertanto, la misura va adottata tante volte quanti sono i fatti costituenti reato che ne comportano l'applicazione e va determinata in relazione al singolo fatto. Come giustamente è messo in rilievo nella nota che precede, più che alla entità dell'evento

occorre aver riguardo alla pericolosità dimostrata dal colpevole (ovviamente, intesa non nel senso di pericolosità sociale, ma di carenza di quei requisiti psichici e tecnici che sono il presupposto di una guida sicura); ma tale pericolosità dev'essere pur sempre guardata in relazione al comportamento del soggetto in occasione dell'incidente stradale cagionato e quindi la misura dev'essere ragguagliata a ciascun fatto. In conseguenza, l'esecuzione delle varie sospensioni applicate dev'essere attuata separatamente e, se la loro decorrenza non pone alcun intervallo tra il termine finale dell'una e quello iniziale dell'altra, le loro durate si sommano.

Ciò non appare affatto in contrasto con l'ordinamento penale vigente, anche alla luce dell'art. 27 della Costituzione. Se le sanzioni penali debbono avere una funzione preventiva più che repressiva nel senso classico del termine («*malum passionis ob malum actionis*»), ciò non vuol dire che esse debbano necessariamente essere attuate, in sede di esecuzione, con particolari modalità di trattamento rieducativo: invero, le pene pecuniarie esauriscono la loro funzione con il pagamento della somma determinata con la condanna, così come le pene accessorie la esauriscono con la perdita della capacità a godere di alcuni diritti o a svolgere alcune attività, ed in tal modo i fini di prevenzione speciale sono realizzati attraverso gli effetti traumatizzanti della privazione imposta al condannato. Le eventuali riserve che possono farsi sulla validità pratica di simile sistema non autorizzano una diversa interpretazione del diritto vigente, ma possono servire ad auspicare riforme «*de jure condendo*». La sospensione della patente può ben essere parificata, almeno sotto questo profilo, alle incapacità portate da alcune pene accessorie (come la sospensione da una professione o da un'arte) e, come queste sono applicabili in relazione a ciascun fatto (art. 77 C.P.) e cumulabili (art. 79 C.P.), non c'è alcuna difficoltà concettuale ad adottare il medesimo regime per la misura di cui si discute.